

☐ DA NOTIFICARE - ☐ DA PUBBLICARE-

COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

Prot. N° 14683

Li. 17-10-2018



PRATICA EDILIZIA N.173
ANNO: 2017

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14(5018)

(Art. 20 del T.U. n. 380 del 06/06/2001)

IL CAPOSETTORE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la richiesta di Permesso di Costruire presentata in data **08/09/2018 prot. 12598**, dal sig. **Desideri Fabio** nato a Roma (RM) il 17/04/1962 C.F. DSDFB62D17H501V nella qualità di Legale Rappresentante del "Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio" P.I. 92044800602 con sede a Roma via Galvani n.10 cap 00153, con allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Gianluca Perottoni iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento al n. 548, per i lavori di "**REALIZZAZIONE CASA DELLA MONTAGNA – C.A.I. DI AMATRICE – LOTTO 2**", da realizzarsi sulla particella identificata al catasto terreni al foglio **59** mappale **535** di proprietà del **Comune di Amatrice**;

- * Preso atto che il richiedente ha titolo a richiedere il presente P.d.C. a seguito della Delibera di C.C. n. 33 del 24/09/2017 relativa alla "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ E ADOZIONE DELLA CONSEGUENTE VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI AMATRICE, AI SENSI ART. 19, DPR50/2016 n. 327 e E ART. 50 BIS L.R. 38/1999 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA MONTAGNA E DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI ART. 20 D.Lgs 50/2016 e successiva convenzione del 16/01/2018 stipulata tra il Comune di Amatrice ed il CAI ed ANPAS per la realizzazione di quanto sopra;
- * Preso atto del N.O. alla realizzazione della Variante urbanistica di che trattasi, della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale Caccia e Pesca-Area Usi Civici – Credito e calamità naturali – via del Serafico n. 107 – 00142 ROMA trasmesso via PEC in data 23.01.2018 atti prot. 1212 del 24.01.2018 in atti prot. 1212 del 24.01.2018.
- * Preso atto del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di ROMA, la Provincia di Rieti trasmesso via PEC in data 15.02.2018 in atti prot. 1970 del 15.02.2018 con il rispetto delle prescrizioni all'uopo riportate e impartite;
- * Preso atto del parere favorevole della Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione – espresso ai sensi art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, con sede in Roma via del Tintoretto n. 432 – C.A.P. n. 00142 giusta Determinazione in atti della Direzione Regionale N. G02185 del 23.02.2018 con il rispetto delle prescrizioni all'uopo riportate e impartite.
- * Preso atto del Parere favorevole della Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica e Programmazione Negoziata Prov. Frosinone Latina Rieti e Viterbo, con sede in Roma via del Giorgione n. 129 – C.A.P. n. 00147 – ROMA Regione Lazio.Registro Ufficiale U0115707 del 01.03.2018 con la quale si esprime parere favorevole ai soli fini paesaggistici al progetto con il rispetto delle prescrizioni all'uopo impartite e riportate nelle conclusioni;
- * Preso atto del Parere Igienico Sanitario Favorevole n. 15788 del 26/03/2018 rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti relativo al progetto di variante al PRG;
- * Preso atto del Nulla Osta della Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione sotto l'aspetto Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e del R.D. 1126/1926, con sede in Roma via del Tintoretto n. 432 – C.A.P. n. 00142 giusta Determinazione in atti della Direzione Regionale N. G03689 del 26.03.2018 con il rispetto delle prescrizioni all'uopo riportate e impartite;
- * Preso atto del Parere favorevole della Provincia di Rieti - Settore IV – Assetto del Territorio-Urbanistica con sede in via Salaria n.3 – C.A.P. n. 02100 – RIETI (RI) in atti Prot. 005174 del 05/04/2018 con il quale è stata espressa la compatibilità con il PTPG vigente, ribadendo altresì la indisponibilità dell'area già sede del Centro di Formazione Professionale;

- * Preso atto del Parere di Conformità sul progetto (Attività di cui al punto 65.2.C dell'Allegato I al DPR 151/2011) n. 0006798 del 28/06/2018 rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Vigili del Fuoco di Rieti in atti prot. 9383 del 28/06/2018;
- * Preso atto del Parere Igienico Sanitario Favorevole n. 33257 del 28/06/2018 rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti in atti prot. 4910 del 29/03/2018 in subordine al rispetto delle condizioni all'uso indicate;
- * Vista l'Autorizzazione Sismica per l'inizio dei Lavori ai sensi del D.P.R. 380/01 artt. 93-93 del 20/07/2018 prot. 2018-0000344688 posizione n.73409;
- * Vista la Determinazione del V Settore del Comune di Amatrice – Urbanistica Edilizia Privata n.62 del 05/04/2018 Reg.Gen. 327 con la quale si dava atto della CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza dei servizi decisoria - Ex art. 14, comma 2°, della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e art. 27, commi 1° e 2° del D. Lgs. n. 50/2016;
- * Viste le leggi 17 agosto 1942, n° 1150; 6 agosto 1967, n° 765; 28 gennaio 1977, n° 10 e 28 febbraio 1985, n° 47, D. Lgvo. N. 380 del 6/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- * Atteso che il Responsabile del procedimento ha espresso contestualmente al presente permesso, parere FAVOREVOLE al presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 493 e successive modifiche apportate dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n° 662;
- * Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;
- * Vista la Legge 9 gennaio 1989, n°13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n°62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n°236, la Legge 30 marzo 1971, n°118, il D.P.R. 27 luglio 1996, n°503 e la Legge Vista la Legge 9 gennaio 1989, n°13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n°62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n°236, la Legge 30 marzo 1971, n°118, il D.P.R. 27 luglio 1996, n°503 e la Legge quadro 5 febbraio 1992 n°104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- * Visto il D.M n.37/2008 sulla sicurezza degli impianti tecnici;
- * Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e la legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- * Visto il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- * Visto il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
- * Visto l'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, così come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche
- * Considerato che in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per l'opera realizzata è la seguente: **Servizi**;
- * Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione ricade nei casi di Permesso di Costruire gratuito in quanto Opera di Pubblica Utilità realizzata da Ente Donante su terreno di proprietà del Comune di Amatrice;
- * Vista il Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia n. 380/2001;
- * Fatti salvi i diritti di terzi;

CONCEDE

al sig. **Desideri Fabio** nato a Roma (RM) il 17/04/1962 C.F. DSDFBA62D17H501V nella qualità di Legale Rappresentante del "Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio" P.I. 92044800602 con sede a Roma via Galvani n.10 cap 00153, con allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Gianluca Perottoni iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento al n. 548, per i lavori di **"REALIZZAZIONE CASA DELLA MONTAGNA – C.A.I. DI AMATRICE – LOTTO 2"**, da realizzarsi sulla particella identificata al catasto terreni al foglio **59** mappale **535** di proprietà del Comune di Amatrice, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato nonché alle prescrizioni sotto riportate e **fatti salvi i diritti di terzi**.
Direttore dei Lavori delle opere architettoniche e strutturali: Ing. Leoni Marcello nato a Rieti il 26/12/1950 C.F. LNMCL50T26H282T iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 184/A.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente Permesso e quindi entro la data del **17/10/2019** pena la decadenza della concessione stessa;
Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori e comunque gli stessi vanno ultimati entro la data massima del **17/10/2022**, inoltre, entro 15 giorni dalla stessa, in ottemperanza dell'art. 24 del D.P.R.

380/2001 e s.m.i., dovrà essere presentata la richiesta di agibilità e la certificazione di conformità degli impianti con allegato lo schema. Per i lavori non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto nuovo Permesso per la parte non ultimata e comunque prima della scadenza dei tre anni utili per l'esecuzione.

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494 del 1996, dovranno essere consegnati allo Sportello Unico per l'Edilizia i seguenti documenti:

- nominativo della Ditta/e esecutrice dei Lavori;
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle leggi vigenti in materia e nel Regolamento Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali;

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del presente permesso deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 dello stesso D.P.R. 380/01.

PRESCRIZIONI GENERALI

1) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati.

2) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n° 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n° 113 S.O.) ed alla circolare del Ministero ai lavori Pubblici 1° settembre 1987, n° 29010 (G.U. 11 settembre 1987, n° 212) e in particolare:

3) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o agibilità.

4) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

5) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.

6) Non è consentito ingombrare le vie o gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca, qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate, dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.

7) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.

Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrico e fognario, saranno restituite a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in ripristino dello stato delle proprietà comunali interessate.

8) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose o alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

9) Il concessionario, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 febbraio 1985 n° 47.

L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

10) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio della autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.

11) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) Al D.M. 16 maggio 1987, n° 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n° 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n° 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla Legge 9 gennaio 1989, n° 13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n° 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n° 236 (G.U. n° 145 del 23 giugno 1989 S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla Legge 5 marzo 1990, n° 46 (G.U. n° 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992)

e) alla Legge 19 marzo 1990, n° 55 (G.U. n° 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi manifestazioni di pericolosità sociale", e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate.

f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n° 57 dell'8 marzo 1991), recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione di esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;

g) al D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la concessione (datore di lavoro), che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nella struttura dell'edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre a trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.

12) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione, qualora ne ricorra il caso, del Piano di Gestione di cui al D. Lgs. 152/2006 sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo le linee guida D. G. R. 816/2006 e s.m.i..

13) Nell'attuazione dei lavori dovranno essere osservate le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- a. i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- b. siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- c. depositare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il presente Permesso di Costruire unitamente al progetto approvato sino all'avvenuta ultimazione dell'opera;
- d. affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile contenente la indicazione del titolare del permesso, del progettista e direttore dei lavori, della ditta esecutrice delle opere, degli estremi del presente permesso, della tipologia dell'intervento e della data di inizio ed ultimazione dei lavori presunta.

14) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato:

- Elenco delle ditte, con relativi dati identificativi, che eseguiranno le varie categorie dei lavori.
- Per i lavoratori autonomi la verifica dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire avverrà attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs 81/08 presentato all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
- Dichiarazione a cura del committente attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lettera a) e b) del D.Lgs 81/2008

SI RIMANDA ALTRESI' ALLE PRESCRIZIONI DEI PARERI SOVRACOMUNALI CITATI IN PREMESSA DI CUI SI OMETTE LA TRASCRIZIONE IN QUANTO ALLEGATI AL PRESENTE PERMESSO QUALI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO.

Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere presentata scheda con i dati necessari alla richiesta del DURC per tutte le ditte relative all'elenco delle categorie dei lavori trasmesso.

Dovrà essere depositato sul sito ufficiale il modello ISTAT debitamente compilato.

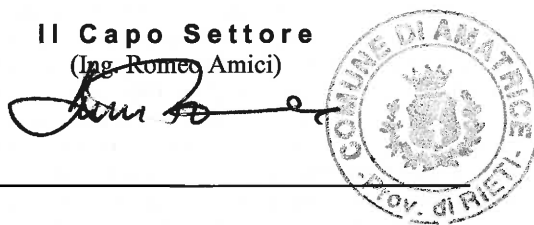
In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo

L'esecuzione delle opere non rispondenti al progetto approvato e delle relative varianti autorizzate, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica

Si restituiscono un esemplare di ciascuno degli elaborati progettuali presentati munito di visto

VOLTURA

Il Capo Settore
(Ing. Romeo Amici)



**II CAPOSETTORE UFFICIO
TECNICO**

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato
oggi ____/____/2018 l'originale del presente Permesso di Costruire con allegato progetto
architettonico recante il visto dell'ufficio e il progetto strutturale depositato; di obbligarsi
all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)